

C.I.S.S-A.C.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO

Via San Francesco d'Assisi, 2 - 10014 CALUSO (Torino)

Tel.: 011 98 93 511 - C.F. e P. IVA: 07264440012

-E-mail: consorzio@cissac.it

E-mail certificata: consorzio@pec.cissac.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I

NORME GENERALI

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali (C.I.S.S-A.C.), con sede in Caluso (To), Via San Francesco d'Assisi, 2 - partita IVA 07264440012.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - CATEGORIA e LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei seguenti servizi in carico al C.I.S.S -A.C.:

- a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (prestazione principale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016)
valore annuo stimato in 236.700,00 € al netto di Iva.
- b) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI (prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016)
valore annuo stimato in €. 242.000,00 al netto di Iva.
- c) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016)
valore annuo stimato in € 134.300,00 al netto di Iva.

I servizi rientrano nell'elenco dei servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs n. 50/2016 Servizi Sanitari e Sociali - CPV 85300000-2 "Servizi di assistenza sociale e affini".

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il luogo principale di prestazione dei servizi è rappresentato dal territorio dei 21 Comuni consorziati (Barone Canavese, Borgomasino, Caluso, Candia Canavese, Cuceglio, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische).

Per esigenze progettuali è possibile che taluni interventi debbano essere svolti fuori dal confine del territorio consortile.

Per quanto attiene al luogo di esecuzione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni disabili si rinvia al successivo art. 32 del presente capitolato.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.

I servizi avranno la durata di anni 3 (tre) decorrenti presumibilmente dalla data del 01/03/2020.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Al termine il contratto scadrà automaticamente senza necessità di preventiva disdetta, né comunicazione preventiva.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S-A.C. per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il C.I.S.S-A.C. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 1 e2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Opzioni e rinnovi

Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori tre anni, per un importo pari a quello di aggiudicazione. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario

Proroga del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. (In ogni caso non superiore a sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 1.839.000,00 al netto di IVA, (pari a Euro 613.000,00 annui).

Non sussistono costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata complessiva per lo stesso stabilita dall'art.3, è **di € 3.984.500,00 annui al netto dell'IVA:**

Importo triennale (dal 01/03/2020 al 28/02/2023)	Importo rinnovo (eventuale) per ulteriori tre anni	Eventuale proroga tecnica (sei mesi)	Totale
€. 1.839.000,00	€. 1.839.000,00	€. 306.500,00	€ 3.984.500,00

L'importo stimato dell'appalto è stato determinato tenendo conto del seguente monte ore annuo:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO ANNUO STIMATO	MONTE ORE ANNUO
ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	Euro 236.700,00	N° 10.250 operatore socio - sanitario
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI	Euro 242.000,00	N° 4.099 operatore socio - sanitario
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE	Euro 134.300,00	N° 6.825 educatore professionale
		N° 5.500 educatore professionale
TOTALE IMPORTO ANNUO STIMATO DELL'APPALTO	Euro 613.000,00	

L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature - consumi vari - prodotti - materiali - utilizzati per rendere il servizio a regola d'arte, manodopera, responsabilità, oneri di sicurezza propri della Ditta Appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara (con la sola esclusione dell'Iva) aventi come fine l'attuazione, il completamento a perfetta regola d'arte e la garanzia delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste.

Sono, altresì, a carico della Ditta aggiudicataria:

- le spese relative alla gestione di una sede locale per gli operatori dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto (affitto, manutenzione ordinaria, utenze ed attrezzature d'arredamento ecc.)
- spese relative agli spostamenti degli operatori professionali sul territorio del Consorzio per la realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONE DEI SERVIZI.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. lgs. n.50/2016, nel corso dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, la stazione appaltante può chiedere, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento o una riduzione dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 20%.

Il Consorzio può inoltre affidare all'aggiudicatario servizi aggiuntivi fino alla concorrenza di un quinto dell'ammontare originario del contratto, fermo restando le condizioni iniziali e previa accettazione scritta da parte dell'aggiudicatario.

ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Modalità di gara: L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e punteggi stabiliti nell'avviso/disciplinare di gara.

Le fasi della procedura di affidamento saranno regolamentate nel disciplinare di gara.

L'impresa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è vincolata all'avvio delle prestazioni del servizio nella data indicata all'art. 3 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto. Si procederà in tal caso all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi come da richieste del C.I.S.S-A.C. al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire il servizio di cui al presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e negli allegati tecnici, pena la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso la ditta si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In modo particolare la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio.

L'aggiudicataria è altresì responsabile di ogni danno a persone e/o cose derivante dallo svolgimento del servizio, dalla consegna fino al termine dello stesso, secondo le norme degli artt. 2043, 2048, 2049 e 2051 del Codice Civile.

La Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, si impegna a fornire alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato, indicando per ciascun operatore il servizio assegnato, gli orari e il tipo di rapporto contrattuale, documentando la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e la correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali, nonché il possesso della formazione necessaria prevista dal Dlgs 81/2008.

Ogni variazione di personale ancorché da limitare ai casi di effettiva necessità, sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Consorzio, con invio di curriculum professionale idoneo.

Qualora il personale assegnato al servizio venisse giudicato non idoneo, l'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare al C.I.S.S-A.C. prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo di **un proprio rappresentante** per svolgere i seguenti compiti:

- dirigere e coordinare tutte le attività oggetto del servizio;
- mantenere i rapporti con il rappresentante del C.I.S.S-A.C..

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA - ASSICURAZIONI.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare e consegnare al Consorzio, prima dell'inizio dell'appalto, una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori

di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto dei servizi oggetto del presente contratto;

2. la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato;

3. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

1) R.C.T. massimale unico per sinistro euro 5.000.000,00=

2) R.C.O. massimale unico per sinistro euro 3.000.000,00=, con un sottolimito di euro 2.000.000,00= per persona.

4. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Consorzio e dei suoi Amministratori o prestatori d'opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.

Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale, dalla ditta appaltatrice al Consorzio prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Consorzio alle relative scadenze.

ART. 9 - GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 79.690,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo

di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria consortile UNICREDIT BANCA SPA: - sede di Caluso - IBAN IT63J0200830210000002437473;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA.

L'Appaltatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo dell'appalto che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Consorzio per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Consorzio la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni. Resta fermo in capo alla stazione appaltante il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva nel caso di applicazione delle penali.

ART. 11 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO.

Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario. Durante la gestione del servizio, oggetto dell'appalto, il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del servizio.

Il presente contratto è sottoposto alla revisione dei prezzi calcolando la percentuale di aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di contratto.

Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dalla Stazione Appaltante a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla richiesta formale pervenuta all'ufficio protocollo del Consorzio.

Art. 12 -SUBAPPALTO.

Al subappalto si applica l'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016.

Il soggetto offerente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare.

La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare espressa in sede di offerta non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il soggetto affidatario del contratto dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Tale contratto dovrà essere corredato della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

La Ditta aggiudicataria emetterà con periodicità mensile regolari fatture elettroniche relative al servizio svolto, con IVA nella misura di legge.

La fattura, emessa con cadenza posticipata, dovrà contenere la descrizione del servizio ed il corrispondente numero delle ore erogate e rendicontate con le modalità di cui al successivo art.24, nel mese di riferimento.

La fattura dovrà indicare il CIG identificativo della gara cui si riferisce il Servizio affidato, ed il conto corrente dedicato ove effettuare l'accredito, ai sensi dell'art n. 3 della Legge n. 136/2010.

Il pagamento avverrà subordinatamente alla positiva verifica, da parte della Stazione Appaltante, della regolare prestazione del servizio, nonché alla verifica positiva del DURC e a quella effettuata dal Consorzio, ai sensi art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e ss.mm.ii., circa la insussistenza di inadempimenti da parte del beneficiario.

ART. 14 - PENALITA'.

La Ditta aggiudicataria, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, di regolamento e di quelle previste dal presente capitolato concernenti i servizi stessi.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità:

1. pari al 5% dell'importo della rata mensile spettante alla Ditta per ogni inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Consortile,
2. pari al 10% dell'importo della rata mensile spettante alla Ditta per ogni inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Consortile, raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione Consortile.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell'Amministrazione alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise dall'Amministrazione e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg senza che la Ditta aggiudicataria abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Consorzio per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 15 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o l'immagine della stazione appaltante, produrrà la risoluzione anticipata del contratto.

A tale risoluzione si addiverrà, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- ★ interruzione del servizio senza giusta causa;

- ★ inosservanza reiterata (almeno tre volte) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- ★ in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 Codice Civile, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- ★ per motivi di pubblico interesse;
- ★ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- ★ in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- ★ in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- ★ in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- ★ negli altri casi previsti nel presente Capitolato.

In detti casi il Consorzio, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, oltre a trattenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Consorzio dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Consorzio dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Consorzio.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le norme del codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici - DPR n.62 del 16 aprile 2013 e il codice recante le norme di comportamento per i dipendenti del Consorzio, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 21.01.2014, per quanto compatibili si applicano all'Appaltatore e a suoi aventi causa. L'aggiudicatario deve pertanto mettere a disposizione i documenti suddetti a favore di tutti i soggetti che, in

concreto, svolgano attività dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Ad aggiunta a quanto previsto dal suddetto codice di comportamento, tutto il personale della Ditta:

- deve impegnarsi a rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura per le prestazioni effettuate o a qualsiasi altro titolo, nonché a rispettare la normativa in materia di riservatezza dei dati;
- deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, non adottando condotte lesive della dignità della persona, non facendo uso di linguaggio volgare e adottando un abbigliamento appropriato al ruolo rivestito. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà all'Ente Gestore, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore:

- si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.
- è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
- deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.
- è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto al Consorzio, i nominativi, i curricula formativi, la qualificazione degli operatori attivati per la realizzazione dei servizi:

- entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio e comunque prima dell'avvio del servizio stesso.
- nell'ipotesi di sostituzioni temporanee (di durata superiore ai 3 mesi) o definitive di personale, almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima dell'entrata in servizio del sostituto.

Ai Responsabili di Area del Consorzio è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere con motivazioni scritte la sostituzione di

un operatore ritenuto inidoneo. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a tale sostituzione entro le 24 ore successive alla richiesta scritta. La rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nelle attività oggetto del Servizio è demandata alla Ditta, che si rende garante del rispetto degli orari concordati. A tale scopo la Ditta medesima dovrà dotarsi di idonei strumenti di rilevazione delle presenze in servizio del personale.

ART. 20 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Tutti i costi di organico e di personale sono a carico della Ditta appaltatrice. Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga della Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le regole e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. La Ditta appaltatrice si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperativa. All'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE spetta il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione sono subordinati all'accertamento che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto previsto nel precedente comma, la Ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione Consortile, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice, essendo l'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE sollevata da ogni tipo di responsabilità.

La Ditta appaltatrice dovrà comunque tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento atteso che l'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra l'impresa e i suoi dipendenti.

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE GESTORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e

la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del soggetto subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore nell'eseguire il servizio entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, alla luce del quale deve provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:

- è obbligato all'osservanza e all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, il Consorzio in merito alla sorveglianza delle attività;
- per lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso di eventuali ausili e attrezzature, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei compiti affidati,
- deve comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 23 - SCIOPERO

Sulla base di quanto stabilito dalla legge 16/06/90 n° 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, la Ditta deve darne comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima ai Responsabili di Area del C.I.S.S-A.C. al fine di consentire l'avviso alle persone che usufruiscono dei servizi entro i 5 giorni antecedenti l'evento e la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali a tutela dei bisogni/diritti delle persone. In caso di mancata o ritardata comunicazione circa la data e le modalità di effettuazione dello sciopero, per cause imputabili alla Ditta, il C.I.S.S-A.C. procederà all'applicazione delle penalità di cui all'art. 17 del presente Capitolato d'Appalto.

ART. 24 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO.

La Ditta aggiudicataria dovrà rendicontare le prestazioni erogate, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state rese, specificando per ciascun servizio il nominativo degli utenti, le ore erogate ad ognuno di essi ed il nominativo dell'operatore sociale.

ART. 25 - FORMAZIONE

L'Appaltatore deve garantire al proprio personale lo svolgimento di corsi di formazione, di addestramento e di informazione sulle normative vigenti.

ART. 26 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO, PRIVACY E OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale impiegato deve avere adeguata professionalità, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, ed in particolare è obbligato alla riservatezza rispetto ai dati personali di utenti, notizie e informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività. Qualora richiesto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio ogni dato, anche relativo a utenti, informazione, notizia di cui è in possesso a motivo o in conseguenza dell'incarico affidato. L'Appaltatore non può conservare i dati in proprio possesso dopo la scadenza del contratto. Il personale in servizio dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall'Appaltatore corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- Nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 81/2008;
- Nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera q) del D. Lgs 81/2008;

L'appaltatore assume la veste di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679. Specifici accordi tra le parti in relazione alla protezione dei dati personali sono contenuti nell'appendice contrattuale redatta ai sensi dell'art. 28 del regolamento EU 2016/679, allegata al disciplinare di gara.

ART. 27 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: 8094633E74) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti.

I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, verrà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata autenticata, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

ART. 29 - CONTROVERSIE.

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

ART. 30 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.

SEZIONE 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

A) DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa, è parte del sistema integrato di interventi e servizi atti a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale e a garantire il diritto alla domiciliarità come previsto dalle norme vigenti.

È un servizio di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita dei cittadini del territorio. È finalizzato a garantire alle persone, in situazione di fragilità e/o di non autosufficienza, la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione, promuovendo condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche personali di ognuno, prevenendo l'instaurarsi di condizioni di isolamento, emarginazione, stili di vita pregiudizievoli e il ricorso all'istituzionalizzazione.

Il servizio di assistenza domiciliare è una risorsa attivata nell'ambito di un sistema di "servizi a rete" presenti sul territorio e si propone di favorire il più possibile la partecipazione di altri soggetti che nel territorio, a diverso titolo, attivano risorse a favore di persone fragili, per un comune raggiungimento degli obiettivi individuati.

B) DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Sono individuati quali destinatari del servizio:

- A) soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti (invalidi o portatori di disabilità) incapaci di provvedere, anche solo temporaneamente, al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche e relazionali;
- B) soggetti in presenza di problematiche familiari e sociali e/o di isolamento, in carico al servizio sociale con un progetto globale d'intervento condiviso con i servizi sanitari;
- C) famiglie con minori che presentano significative deprivazioni culturali, materiali, di abilità sociali, relazionali e di organizzazione della vita quotidiana e/o con difficoltà ad affrontare situazioni ambientali;
- D) anziani ultra 65enni con situazione di grave marginalità sociale, privi di rete familiare di supporto;
- E) soggetti ultra 65enni non autosufficienti, o persone adulte i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili agli anziani non autosufficienti, valutati dalle Unità di Valutazione competenti sia per condizione sanitaria che sociale.

C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Il servizio di assistenza domiciliare, in continuità con i principi di riferimento delle attività socio-assistenziali, si propone di promuovere:

- La globalità e l'unicità della persona considerata nella totalità dei suoi aspetti di benessere sanitario, psicologico e relazionale;
- Il rispetto dell'autodeterminazione e delle scelte della persona.

D) TIPOLOGIA DI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni d'aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto del nucleo familiare delle persone in difficoltà. L'assistenza domiciliare è finalizzata altresì al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di autonomia dell'assistito nel proprio contesto di vita domiciliare, attivando le potenzialità della persona e/o del nucleo dell'assistito, nel rispetto della sua autodeterminazione.

Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e consistono in:

- *assistenza alla persona*: assistere la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale; realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale; coadiuvare il personale sanitario e sociale nell'assistenza;
- *aiuto domestico*: aiutare la gestione dell'assistito nel suo ambito di vita, curare la pulizia e l'igiene ambientale eventualmente in collaborazione con personale addetto alla cura dell'igiene degli ambienti di vita (colf); collaborare alla corretta preparazione dei pasti; all'aiuto per gli acquisti, per la prevenzione degli incidenti domestici e per l'osservanza delle norme igienico-alimentari;
- *promozione e sostegno alla vita di relazione*: riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mettere in atto relazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell'identità personale; realizzare l'accompagnamento per l'accesso ai servizi e per altre necessità; promuovere attività di animazione e socializzazione favorendo il coinvolgimento dei familiari, del vicinato, e facilitando l'accesso alle risorse creative e culturali del territorio.
- *Sostegno alla genitorialità*: Attivare interventi rivolti a famiglie con minori con l'obiettivo di far acquisire ai genitori capacità genitoriali tali da poter essere adeguati nei confronti dei loro bambini;

2) CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

L'assistenza domiciliare nelle cure di Lungo-assistenza è una modalità di assistenza sanitaria e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo ed integrato, al fine di fornire cure appropriate da parte del medico di medicina generale e di altre figure professionali (medici specialisti, infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, operatori socio-sanitari) dei servizi territoriali e ospedalieri, secondo le necessità rilevate. Gli obiettivi specifici dell'assistenza domiciliare nelle Cure di Lungo assistenza sono:

- Assistere le persone con patologie sanitarie ed eventuali problematiche sociali trattabili al domicilio, favorendo il recupero ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, al fine di migliorare la loro qualità di vita;
- Supportare i "caregivers" e trasmettere loro eventuali competenze per un'autonomia di intervento.

L'assistenza tutelare sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute e richiedono prestazioni sanitarie e sociali, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti successivamente ad una valutazione multidisciplinare del bisogno. Successivamente alla definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato sono previsti monitoraggi costanti, verifiche periodiche e una valutazione finale dei risultati.

Nell'ambito delle Unità di Valutazione dell'ASLTO4 si predispone il progetto assistenziale personalizzato evidenziando la tipologia dell'utenza, il tempo medio per accesso, la frequenza settimanale, la fascia oraria dell'intervento, la durata del progetto e la compartecipazione economica dell'utente al costo della prestazione erogata.

E) STRUMENTI OPERATIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Gli strumenti operativi ritenuti essenziali per il Servizio di Assistenza Domiciliare e delle Cure Domiciliari di Lungo-assistenza che la Ditta Aggiudicataria deve produrre al Responsabile di Area del Consorzio sono:

1. Scheda di osservazione. Per l'elaborazione del P.A.I. è necessario un periodo di osservazione (massimo 2 mesi) che ha lo scopo di porre le basi di una rilevazione dei bisogni che si completa con l'aiuto al soggetto, se è possibile, e di quanti sono in contatto con lo stesso o esclusivamente, in alcuni casi, basandosi sulle capacità osservative degli operatori OSS.
2. Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.): è uno strumento attraverso il quale vengono riportate in maniera precisa tutte le informazioni che riguardano gli obiettivi principali per il conseguimento del benessere del soggetto cui si presta assistenza, con le indicazioni dei livelli di autonomia e di integrazione/sostituzione necessari. Il P.A.I. deve essere elaborato dall'Operatore Socio-Sanitario e deve contenere i seguenti elementi:

- analisi della situazione (personale, abitativa, familiare...);
- definizione di obiettivi, tempi, strumenti, metodologie di intervento;

➤ risorse presenti ed attivabili per il raggiungimento degli obiettivi.

3. Schede di Verifica del P.A.I. Il Piano Assistenziale deve essere verificabile e controllabile, deve dotarsi degli strumenti necessari per rilevare i cambiamenti: il livello di raggiungimento degli obiettivi, la persistenza nel tempo del cambiamento avvenuto e le congruità con i bisogni e le risorse impiegate, le conoscenze nuove introdotte dalle azioni e dall'esperienza. Tutti i progetti individuali saranno verificati dall'assistente sociale di riferimento alla presenza degli O.S.S. coinvolti nel P.A.I. Durante la verifica verranno valutate le necessarie modifiche al progetto iniziale, con relativa compilazione della scheda di verifica e saranno concordate eventuali visite domiciliari, per verifiche condivise con l'utenza.

F) LOCALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Il servizio di Assistenza Domiciliare e delle cure domiciliari di lungo-assistenza si svolge attraverso interventi da realizzarsi dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 8.00 - 20.00, in coerenza con gli obiettivi del Piano Assistenziale Individualizzato condiviso con l'Assistente Sociale di riferimento, nell'ambito di un più ampio Progetto personalizzato predisposto e concordato con la famiglia.

L'intervento globale è stimato in n° 8.250 ore annue così distinte:

- o N° 2.750 ore per il servizio di assistenza domiciliare;
- o N° 5.500 ore per il servizio domiciliare nelle cure di lungo-assistenza;

e comprendono sia quelle dirette con l'utente sia quelle indirette quali:

- Partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: operatori dell'ASL T04, Servizi Sociali e referenti del Consorzio Associazioni di Volontariato. Detti tavoli avranno il compito di contribuire all'elaborazione del P.A.I.;
- Predisposizione del P.A.I. e delle relative verifiche semestrali;
- Eventuali relazioni di aggiornamento se richieste per motivi di urgenza;
- Compilazione di documentazione specifica;

G) OPERATORI COINVOLTI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLE CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Per lo svolgimento dell'attività del servizio di Assistenza Domiciliare e delle cure domiciliari di lungo-assistenza la Ditta Aggiudicataria dovrà impiegare una équipe di Operatori Socio Sanitari.

Il personale assistenziale deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

COORDINATORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a designare un Coordinatore organizzativo per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- curare l'abbinamento tra l'operatore socio-sanitario e il destinatario del progetto;
- garantire il corretto svolgimento del Servizio dandone comunicazione scritta tramite relazione semestrale ai Responsabili di Area del Consorzio;
- attivare l'intervento entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di incarico da parte di Responsabili di Area del Consorzio, salvo diverse disposizioni;
- garantire un pronto intervento immediato (massimo sei ore dalla richiesta), su segnalazione telefonica e scritta da parte di Responsabili di Area del Consorzio, a fronte di un'urgenza da gestire;
- organizzare il Servizio sulla base dei Singoli P.A.I.;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, con altro di pari professionalità e requisiti, in accordo con i responsabili di Area del Consorzio;
- garantire la gestione operativa del personale impiegato dalla Ditta Aggiudicataria;
- curare i rapporti con i Servizi del Consorzio rispetto al corretto svolgimento dei progetti, ed in particolare agli incontri di monitoraggio previsti;
- fornire, entro il decimo giorno del mese successivo, le schede attestanti il monte ore degli interventi effettuati dagli Operatori Socio Sanitari presso il singolo utente;
- garantire la qualità del servizio;
- mantenere i rapporti con i Responsabili di Area del Consorzio sull'andamento del servizio e rispondere a qualsiasi richiesta di variazione progettuale;
- Gestire e supervisionare il personale al fine di assicurare uniformità negli interventi;
- Vigilare sulla corretta compilazione della modulistica di rilevazione e di rendicontazione dell'attività svolta e garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività.

Il coordinatore deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di documentata formazione nel settore nonché aver maturato un'esperienza di coordinamento di personale impiegato in servizi analoghi a quello di cui al presente appalto, debitamente documentata.

In sua assenza, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro operatore con pari requisiti, e i responsabili di Area dovranno essere preventivamente informati del nominativo e della durata del periodo di sostituzione.

OPERATORE SOCIO SANITARIO

L'operatore socio-sanitario:

- realizza il Progetto Assistenziale affiancando i soggetti beneficiari nella quotidianità;
- aggiorna periodicamente la cartella personale dell'utente conservata presso la sede del soggetto aggiudicatario ubicata sul territorio del Consorzio, il diario personale conservato presso il domicilio di ogni soggetto e rendiconta anche con procedura automatica informatizzata, l'intervento svolto;
- deve essere in possesso di patente di guida:

- deve disporre di un autonomo autoveicolo per il trasporto degli utenti, in regola con le prescritte revisioni ed assicurazioni per il trasporto di terzi nonché con la normativa in materia di circolazione stradale. Sui citati autoveicoli non sarà consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione del mezzo stesso;
- Deve operare con particolare attenzione nei luoghi di vita dei destinatari dell'intervento (famiglia, gruppo dei pari, tempo libero...) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarle;
- Deve garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni.

Le specifiche mansioni del personale addetto all'assistenza socio-sanitaria domiciliare fanno riferimento al provvedimento 22.2.2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 25.03.2002 n. 46-5662 pubblicata sul BUR n. 20 del 16.05.2002.

H) VERIFICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE CURE DI LUNGOASSISTENZA

La verifica dei servizi succitati dovrà contenere elementi quali/quantitativi su:

- contenuti e procedure del Servizio (sulla realizzazione dei P.A.I., sul lavoro di équipe, sulle innovazioni apportate, ecc);
- valutazione generale del servizio (rispondenza ai bisogni, sinergia con altri Enti e Istituzioni, attivazione nuove risorse, ecc)

SEZIONE 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Il Servizio di Assistenza socio-sanitaria nell'ambito del servizio di cure domiciliari ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni di competenza dell'operatore socio sanitario (O.S.S.) espletate nell'ambito del territorio del Distretto di Ivrea dell'ASL TO 4 per pazienti residenti sul territorio di competenza del C.I.S.S-AC di Caluso.

A) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Il servizio di Cure domiciliari è rivolto a persone che necessitano per un periodo temporaneo di prestazioni sanitarie, a volte associate ad interventi di natura socio -sanitaria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con la propria organizzazione l'espletamento dell'attività di assistenza socio-sanitaria nell'ambito del servizio di cure domiciliari sul territorio del Distretto di Ivrea dell'ASL TO 4 per pazienti residenti sul territorio di competenza del C.I.S.S-AC di Caluso con personale provvisto della qualifica O.S.S, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dal servizio distrettuale di riferimento.

L'attività dovrà svolgersi presso il domicilio del paziente, dal lunedì al sabato, in un orario compreso dalle ore 7 alle ore 20, secondo le indicazioni metodologiche e le tempistiche indicate nel piano assistenziale individuale. In via assolutamente occasionale può essere richiesta l'attivazione del servizio anche la domenica e nelle festività. A tal proposito si precisa che nel corso del precedente appalto le ore di servizio erogate nei giorni di domenica e nelle festività sono state 1-2 ore ogni anno

L'orario specifico di effettuazione delle prestazioni al domicilio sarà concordato sulla base delle indicazioni del servizio distrettuale di riferimento, al fine di rispettare sia le esigenze degli assistiti sia la maggior efficacia ed efficienza dell'intervento.

L'attività dell'O.S.S. dovrà svolgersi, secondo modalità e metodologie di lavoro concordate, in collaborazione con il personale infermieristico del servizio distrettuale di riferimento che avrà il compito di segnalare i nominativi delle persone da assistere e la tipologia dell'intervento da effettuare programmando gli accessi al domicilio.

La ditta, tramite il proprio personale, si impegna ad eseguire le disposizioni fornite.

Il personale che effettua gli interventi programmati svolgerà i propri compiti sotto la responsabilità e l'organizzazione della ditta aggiudicataria.

Il personale riferirà al servizio distrettuale di riferimento gli elementi informativi utili a migliorare l'assistenza.

Per le prestazioni rese al domicilio dal personale della ditta aggiudicataria nulla deve essere richiesto all'assistito.

La ditta aggiudicataria provvederà ad individuare un Referente che fungerà da interfaccia con l'operatore dell'A.S.L. individuato dal Responsabile del Distretto.

B) GLI OPERATORI

La ditta aggiudicataria individuerà il personale con qualifica Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.).

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità dell'attività sostituendo il personale per assenze programmate e non programmate. Nessuna interruzione dell'attività dovrà verificarsi per assenze programmate (ferie, etc.).

La presa in carico è a cura del Coordinatore Sanitario del Servizio di Cure Domiciliari dell'ASL TO4, mediante comunicazione scritta al referente della ditta aggiudicataria. L'attivazione del servizio deve avvenire entro 24 ore dalla richiesta.

L'assunzione in carico di un assistito comporta la continuità assistenziale di un unico operatore nei limiti oggettivi della gestione dell'attività.

La ditta aggiudicataria prima dell'avvio operativo dell'attività presenterà l'elenco degli operatori e copia del titolo posseduto.

Prima dell'inserimento nell'attività di nuovi operatori la ditta aggiudicataria presenterà copia dei titoli posseduti.

Il servizio distrettuale di riferimento richiederà la sostituzione di personale, nel caso si sia verificata e dimostrata, l'incapacità o l'inattitudine a svolgere le mansioni e il ruolo di assistenza socio-sanitaria.

Le specifiche mansioni del personale addetto all'assistenza socio-sanitaria domiciliare fanno riferimento al provvedimento 22.2.2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 25.03.2002 n. 46-5662 pubblicata sul BUR n. 20 del 16.05.2002.

Le principali attività e prestazioni, anche se non esaustive, che l'operatore socio-sanitario è chiamato a svolgere sono quelle sotto elencate:

1. Collaborare con altre figure professionali e/o la famiglia nell'assistenza diretta:

L'OSS:

- Svolge attività finalizzate al sostegno della persona assistita in merito a:
 - Igiene personale, cambio della biancheria personale e del letto
 - Espletamento delle funzioni fisiologiche
 - Aiuto nella deambulazione posizionamento usando presidi, ausili, attrezzature
- Aiuta l'utente per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, attraverso le vie naturali
- Collabora con l'infermiere nella preparazione e attuazione delle prestazioni sanitarie:
 - Posizionamento catetere vescicale
 - Esecuzione medicazioni
 - Prelievi materiale organico (feci, urine, escreato) espulsi per vie naturali
- Osserva, riconosce e riferisce alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, cianosi, dispnea, rossori cutanei predisponenti a lesioni da pressione, ecc.)
- Effettua medicazioni semplici e cambio delle stesse secondo i protocolli in uso in collaborazione con l'infermiere di riferimento.
- Utilizza apparecchi medicali di semplice uso secondo istruzioni operative e/o procedure:
 - Termometro per la rilevazione della temperatura corporea
 - Reflettometro per la rilevazione della glicemia (RGT)

- Bilancia pesa persona
- Flussometro per ossigeno terapia
- Apparecchi per aerosol
- Pompa nutrizionale
- Collabora con i famigliari alla composizione della salma.

2. Collaborazione con altre figure professionali e/o con la famiglia nelle attività domestico-alberghiere:

L'OSS:

- _ Comunica al coordinatore infermieristico o a un suo referente la necessità di interventi di manutenzione o sostituzione dei presidi e/o delle apparecchiature
- _ Prepara e riordina l'ambiente e il materiale prima e dopo tecniche di igiene personale
- _ Si occupa dell'igiene dell'unità del paziente

3. Intervento nell'ambito igienico-sanitario e di carattere sociale:

L'OSS:

- * Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente
- * Collabora all'attuazione degli interventi assistenziali
- * Riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative
- * Supporta i care-giver nelle cure quotidiane: mette in atto relazioni-comunicazioni d'aiuto con l'utente e la famiglia
- * È in grado di informare correttamente l'utente e la famiglia sui servizi presenti sul territorio
- * Provvede all'eliminazione dei rifiuti del materiale sanitario usato a domicilio.

4. Collaborazione con altre figure professionali di supporto gestionale, organizzativo e formativo:

L'OSS:

- * Partecipa settimanalmente all'inserimento di casi ADI nuovi e/o problematici e programma i piani di lavoro settimanale
 - * Utilizza procedure, protocolli, istruzioni operative
 - * Riporta, sulla cartella integrata, l'assistenza erogata e i dati di sua competenza, quali:
 - Peso corporeo
 - Temperatura
 - Diuresi
 - Glicemia rilevata tramite RGT
 - * Adotta comportamenti e utilizza ausili e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per mantenere la sicurezza propria e dell'utente secondo le indicazioni della normativa vigente (D.lgs. 81/2008).
- Tutti i D.P.I. necessari sono a carico della ditta gestore del servizio.
- * Collabora nell'attuazione di progetti formativi, affiancando i tirocinanti del proprio profilo professionale
- Le attività sono svolte in collaborazione con gli operatori preposti all'assistenza sanitaria, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Successivamente all'atto dell'aggiudicazione il referente della ditta e i Referenti individuati dai Responsabili di Distretto concorderanno le specifiche modalità operative e gestionali sulla base delle indicazioni contenute nel presente capitolato.

Il personale addetto all'assistenza socio-sanitaria della Ditta aggiudicataria, su richiesta dei Referenti individuati dal Responsabile di Distretto, dovrà partecipare agli incontri del servizio per le cure domiciliari per la stesura dei piani assistenziali, per la loro valutazione e per il migliorare l'integrazione degli interventi.

C) QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Il fabbisogno complessivo stimato risulta essere di 2.000 ore/anno di assistenza diretta, inclusi gli incontri di coordinamento e programmazione.

ART. 31 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (SET)

A) DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Educativa Territoriale ha l'obiettivo di affrontare le difficoltà delle persone, mantenendole per quanto possibile nel loro ambiente familiare, promuovendo le capacità educative della famiglia e della comunità. Detto servizio ha finalità:

1. PREVENTIVE e più precisamente

- contribuisce al mantenimento dell'agio e dello stato di salute psico-fisica dei soggetti e della fascia di popolazione cui si riferisce;
- previene rischi e danni specifici di emarginazione, di devianza connessi a problematiche relazionali di disagio interculturale e a stati di disabilità.

2. DI SOSTEGNO EDUCATIVO e PSICO-SOCIALE, in quanto

- sostiene individui, famiglie e nuclei parentali in condizioni di disagio sociale, psicologico, relazionale;
- contiene o limita l'aggravamento di situazioni di difficoltà e/o disabilità;
- favorisce lo sviluppo ed il recupero delle risorse e potenzialità dei soggetti con lo scopo di raggiungere più alti livelli di autonomia.

3. DI INTEGRAZIONE SOCIALE, perché mira a favorire l'integrazione sociale delle persone destinatarie dell'intervento.

4. PROMOZIONALI, attraverso

- conoscenza approfondita delle problematiche, dei bisogni e delle risorse del territorio;
- sensibilizzazione della popolazione alle problematiche locali e promozione di risorse produttrici di agio e benessere;
- promozione, organizzazione e coordinamento di specifici progetti;
- promozione sul territorio di processi di sviluppo di comunità e di accompagnamento delle persone con fragilità all'interno di percorsi che offrono la possibilità di una reale integrazione.

B) DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono individuati quali destinatari del servizio:

MINORI:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa-genitoriale;
- minori inseriti in struttura residenziale o in affidamento, per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi che comportano emarginazione e disadattamento;
- situazioni di minori nel cui ambito familiare sia presente disagio psichico grave o patologia psichiatrica o stati di dipendenza;
- minori in situazioni di grave conflittualità genitoriale e contenziosi relativi all'affidamento dei figli, in regime di separazione;
- situazioni di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di sostegno e controllo delle condizioni familiari e incontri protetti;
- minori disabili con gravi carenze educative e/o inseriti in contesti familiari e sociali deprivati, a rischio di emarginazione e/o di devianza, attraverso la valutazione delle Commissioni U.M.V.D., è previsto e concordato un progetto di educativa territoriale.

ADULTI:

- adulti disabili con necessità di un percorso di autonomia in ambito relazionale, occupazionale, domestico e di integrazione sociale, in contesti di normalità attraverso la valorizzazione ed il mantenimento delle capacità presenti e lo sviluppo delle capacità potenziali, per i quali, attraverso la valutazione delle Commissioni U.M.V.D., è previsto e concordato un progetto di educativa territoriale;
- adulti che si trovano in condizione di grave disagio sociale, economico, educativo, ambientale, soli o appartenenti a nuclei familiari fragili.

C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

Il servizio di Educativa Territoriale ha le seguenti caratteristiche di:

- promozionalità;
- temporaneità, perché lavora nell'ottica del cambiamento;
- globalità, perché coinvolge la persona ed il suo contesto di vita;
- progettualità, perché si pone degli obiettivi specifici;
- coordinamento, perché è ideato e realizzato in collaborazione con altre figure professionali, interne ed esterne al Servizio territoriale di riferimento.

Il servizio di Educativa Territoriale utilizza tecniche e conoscenze professionali specifiche, quali: l'osservazione, la negoziazione dell'intervento con l'interessato, la mediazione relazionale intra ed etero familiare.

D) TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi sono suddivisi in lavoro con e per l'utenza e la comunità locale.

Nello specifico:

1. Il lavoro con e per l'utenza è così strutturato:

- Consulenza educativa fornita dall'Educatore Professionale nell'Équipe competente per la valutazione dell'eventuale presa in carico del singolo o del gruppo;
- Sostegno al soggetto in condizione di disagio e/o disadattamento socio-ambientale, volto a:
 - a) favorirne lo sviluppo personale ed il rapporto positivo con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale;
 - b) mediare un percorso di integrazione del soggetto con: strutture scolastico educative, strutture di formazione professionale, strutture lavorative, agenzie del tempo libero;
- sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- monitoraggio sul benessere psico-fisico e sociale dei minori e supporto alla famiglia, a fronte di un Decreto dell'Autorità Giudiziaria.

2. Il lavoro con e per la comunità locale comprende:

- Attività di studio mirato alla conoscenza delle risorse e dei bisogni espressi dalla comunità locale;
- Azioni di sensibilizzazione del territorio alle problematiche sociali;
- Azioni di promozione, collegamento e coordinamento con le agenzie del territorio;
- Progettazione e realizzazione di progetti mirati

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- promuovere il benessere dei minori e delle persone disabili adulte in carico al Servizio, offrendo risposte mirate e diversificate, per aiutarle ed accompagnarle ad integrarsi in modo armonico nel contesto di vita abituale;
- contrastare forme di disagio ed isolamento, stimolando l'autonomia, favorendo l'autostima e promuovendo l'identità;
- contrastare i fattori di rischio psicosociale;
- valorizzare la famiglia, intesa come comunità educante, favorendo una maggior coscienza dei ruoli familiari, una miglior comprensione delle dinamiche dell'età evolutiva, nonché l'empowerment delle attitudini educative dei genitori;
- favorire la presa in carico della comunità locale creando una rete articolata e flessibile tra istituzioni pubbliche, famiglie, scuola, magistratura, forme associative, organismi di volontariato e del privato sociale, agenzie dello sport e del tempo libero, parrocchie ed oratori per integrare servizi ed iniziative a favore dei minori, delle persone adulte e dei disabili;
- sostenere le persone seguite ad interagire attivamente nel proprio contesto di vita e realizzare significative esperienze di relazione;
- sostenere la funzione genitoriale delle famiglie che incontrano difficoltà nell'affrontare momenti particolari nel loro percorso di vita.

E) STRUMENTI OPERATIVI DEL S.E.T.

Gli strumenti operativi ritenuti essenziali per il Servizio di Educativa del Consorzio sono:

1. Scheda di osservazione Per l'elaborazione del P.E.I. è necessario un periodo di osservazione (massimo 2 mesi) che si configura come strumento - ponte tra intento conoscitivo ed intervento educativo e si prefigge come esito finale l'individuazione degli obiettivi da perseguire. Tali osservazioni devono essere scritte e sistematizzate in una "scheda di osservazione" prodotta dall'educatore professionale della ditta aggiudicataria.
2. Piano Educativo Individuale (P.E.I.) Il Piano Educativo Individuale (P.E.I.), è un documento pragmaticamente comunicabile, confrontabile e verificabile che individua aspetti di cambiamento nella vita complessiva dell'utente. Il P.E.I. è assunto come strumento per l'attivazione di percorsi differenziati finalizzati all'autonomia ed alla socializzazione con il concorso di tutte le Istituzioni e di tutti gli Enti interessati superando l'ottica delle singole e separate prestazioni. Il P.E.I. deve contenere i seguenti elementi:
 - analisi della situazione;
 - valutazione educativa;
 - definizione delle azioni di dettaglio coerenti con gli obiettivi posti a seguito dell'osservazione effettuata;
 - suddivisione del progetto in fasi e identificazione degli indicatori di verifica dei tempi e delle metodologie.
3. Schede di Verifica del P.E.I. Il Progetto Educativo deve essere verificabile e controllabile, dotato degli strumenti necessari per rilevare i cambiamenti, il livello di raggiungimento degli obiettivi, la persistenza nel tempo del cambiamento avvenuto, le congruità con i bisogni e le risorse impiegate, le conoscenze nuove introdotte dalle azioni educative e dall'esperienza.
4. Dossier risorse del territorio. Per ciascuna risorsa del territorio si richiede:
 - Ubicazione
 - Tipo di attività proposta
 - Referente
 - Costi
 - Tempi
 - Prospettive di interazioni presenti e future.

F) LOCALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di educativa territoriale si svolge attraverso interventi da realizzare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.00 - 20.00, in coerenza con gli obiettivi del Progetto Educativo Individuale condiviso con l'assistente sociale di riferimento nell'ambito di un più ampio Progetto personalizzato predisposto e concordato con la famiglia.

L'intervento globale è stimato in circa 5.500 ore annue e comprendono sia quelle dirette con l'utente sia quelle indirette, quali:

- Partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: servizi dell'A.S.L. TO4 quali Neuropsichiatria Infantile, logopedia, psichiatria, Servizi Sociali e Referenti del Consorzio, Associazioni di volontariato, enti locali, associazioni di

promozione sociale e ricreativa del territorio. Detti tavoli avranno un compito di contribuire all'elaborazione del P.E.I. e di attivare reti di prossimità nella comunità locale;

- Predisposizione del P.E.I. e le relative verifiche semestrali;
- Elaborazione di eventuali relazioni di aggiornamento se richieste per motivi di urgenza;
- Compilazione di documentazione specifica;
- Ricerca risorse presenti sul territorio e avviare processi di rete;
- Ore di compresenza del personale, dovute a passaggi di consegne e conoscenza dell'utente;

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo al Consorzio CISSAC.

Gli interventi possono essere effettuati anche nei territori limitrofi qualora siano presenti possibili risorse per l'attuazione del P.E.I.

G) OPERATORI COINVOLTI

Per lo svolgimento dei servizi la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare un'*équipe* di educatori professionali.

Gli Educatori dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19), Diploma di Laurea in educazione professionale - abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale (Classe L/SNT2) o Diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità.

1.COORDINATORE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a designare un coordinatore organizzativo per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- curare l'abbinamento tra la figura educativa e il destinatario del progetto;
- garantire il corretto svolgimento del servizio dandone comunicazione scritta tramite relazione semestrale ai responsabili di Area;
- attivare l'intervento del S.E.T entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di incarico da parte dei responsabili di Area, salvo diverse disposizioni;
- garantire un pronto intervento immediato (massimo sei ore dalla richiesta), su segnalazione telefonica e scritta da parte dei responsabili di Area, a fronte di un'urgenza da gestire;
- organizzare il servizio sulla base dei singoli P.E.I.;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi causa in accordo con i responsabili di Area del Consorzio;
- garantire la gestione operativa del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario;
- curare i rapporti con i Servizi del Consorzio rispetto al corretto svolgimento dei progetti, ed in particolare agli incontri di monitoraggio previsti;
- fornire, entro il decimo giorno del mese successivo, le schede attestanti il monte ore degli interventi effettuati dagli educatori professionali in favore del singolo utente;
- garantire la qualità del servizio;

- mantenere i rapporti con i responsabili di Area del Consorzio sull'andamento dei servizi e rispondere a qualsiasi richiesta di variazione progettuale;
- Gestire e supervisionare il personale al fine di assicurare uniformità negli interventi;
- Vigilare sulla corretta compilazione della modulistica di rilevazione e di rendicontazione dell'attività svolta e garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività.

Il coordinatore deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di documentata formazione nel settore nonché aver maturato un'esperienza di coordinamento di personale impiegato in servizi analoghi a quello di cui al presente appalto, debitamente documentata.

In sua assenza, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro operatore con pari requisiti, e i responsabili di Area dovranno essere preventivamente informati del nominativo e della durata del periodo di sostituzione.

2. EDUCATORE PROFESSIONALE

L'educatore professionale:

- realizza il Progetto Educativo affiancando il minore / minore diversamente abile/ adulti diversamente abili nella quotidianità/ adulti fragili e in disagio sociale;
- aggiorna periodicamente la "cartella personale" dell'utente conservata presso la sede della Ditta aggiudicataria ubicata sul territorio del Consorzio, e rendiconta anche con procedura automatica informatizzata, l'intervento svolto;
- deve disporre di un autonomo autoveicolo per il trasporto degli utenti, in regola con le prescritte revisioni ed assicurazioni per il trasporto di terzi nonché con la normativa in materia di circolazione stradale. Sui citati autoveicoli non sarà consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione del mezzo stesso;
- deve aver modo di comprendere i nuovi linguaggi e valori che maturino all'interno dei gruppi giovanili al fine di poter formulare proposte il più possibili rispondenti alle reali esigenze dei minori;
- deve saper sollecitare gruppi, associazioni, parrocchie, gruppi informali, agenzie sociali affinché si attivino per offrire spazi di accoglienza e riferimento costante per minore / minore disabile/ adulti diversamente abili;
- deve operare con particolare attenzione nei luoghi di vita dei destinatari dell'intervento (famiglia, gruppo dei pari, tempo libero...) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarle;
- deve garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni;
- deve elaborare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.

H) VERIFICA DEL SERVIZIO S.E.T.

La verifica del Servizio S.E.T. dovrà contenere elementi quali/quantitativi su:

- contenuti e procedure del Servizio (sulla realizzazione dei P.E.I., sul lavoro di équipe, sulle innovazioni apportate, ecc);
- valutazione generale del Servizio (rispondenza ai bisogni, sinergia con altri enti e istituzioni, attivazione nuove risorse, ecc).

ART. 32 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE (S.A.A.C.P.)

A) DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.

IL servizio consiste nel complesso delle prestazioni di natura socio-educative-assistenziali erogate all'interno delle scuole a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili, in attuazione delle norme vigenti.

Le finalità che tale servizio intende perseguire sono le seguenti:

- Promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- Migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- Favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- Promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici.

B) DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ad alunni diversamente abili per i quali il profilo descrittivo di funzionamento prevede l'assistenza specialistica.

Gli alunni devono:

- frequentare le scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di grado inferiore ed essere residenti nei Comuni costituenti il C.I.S.S-AC.;
- frequentare gli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado. Per tali alunni la residenza può essere sia nel territorio consortile che nei territori limitrofi.

In casi eccezionali il servizio è erogato ad alunni residenti nei comuni consortili ma frequentanti scuole ubicate fuori dal territorio consortile.

C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI SAACP

Il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici (interventi di assistenza di base e del sostegno educativo) e si realizza attraverso un duplice intervento:

- Assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti;
- Educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti.

Il servizio prevede le seguenti funzioni:

- supporto di tipo pratico-funzionale all'alunno disabile che punta sull'integrazione dell'azione dell'operatore sociale con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari per la realizzazione del progetto formativo;
- collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione a garanzia dell'effettiva ed attiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- assistenza nello svolgimento di attività ludiche e di laboratorio programmate, contenimento di comportamenti inadeguati costituenti motivi di rischio per l'incolumità loro o di terzi, attività educative che consentano il recupero, lo sviluppo e/o la conquista dell'autonomia personale.

D) MODALITA' ORGANIZZATIVA

Il Consorzio tramite la COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE disciplina criteri, obiettivi e monte ore di assistenza per ogni singolo caso in base alle segnalazioni di ogni Istituzione Scolastica.

La Commissione Interdisciplinare è composta da: Dirigenti scolastici o suoi delegati, Operatore ASL TO4 - Servizio di Neuro-Psichiatria Infantile, Responsabile di Area e Referente del S.A.A.C.P. per il Consorzio C.I.S.S.-A.C., Rappresentanti dei Comuni, Referente della Città Metropolitana di Torino, il coordinatore del servizio oggetto dell'appalto.

La Commissione Interdisciplinare valuta le richieste/esigenze espresse dalle Scuole e definisce, per ogni singolo utente le ore, gli obiettivi dell'assistenza specialistica. Il budget di spesa viene definito dal Consorzio in relazione alle risorse di bilancio.

Il Consorzio comunicherà al Coordinatore, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si renderanno necessarie, elencate in idoneo prospetto, concordato con la Commissione Interdisciplinare.

Gli interventi di assistenza specialistica finalizzati alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto a cui è rivolto il servizio, sono da realizzarsi come di seguito specificato:

- L'attività dovrà essere svolta presso le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e istituti secondari di primo grado, situate sul territorio del Consorzio CISSAC, nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico;
- Il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nel territorio del Consorzio CISSAC, che frequentano scuole situate fuori dal territorio consortile;
- Per ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, l'appaltatore dovrà individuare uno specifico operatore, al quale sarà attribuito un monte ore settimanale, determinato dalla Commissione

Interdisciplinare in accordo con le istituzioni, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza del bambino e dell'istituzione scolastica;

- Ogni operatore dovrà attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività.

Non è consentita di norma la compresenza tra operatore SAACP e insegnante di sostegno salvo in casi particolari che richiedono un'intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati, sindromi particolari). Tale possibilità sarà discussa e concordata con tutti gli operatori coinvolti sul caso ad inizio anno scolastico.

La compresenza tra le due figure professionali (operatore SAACP ed insegnante di sostegno) è, invece, auspicabile per situazioni particolarmente complesse.

E) STRUMENTI OPERATIVI

L'operatore SAACP per realizzare gli obiettivi delineati nel P.E.I (scolastico) utilizzerà come strumento di lavoro un progetto specifico individualizzato su ogni singolo caso per la realizzazione della parte che a lui compete.

Il P.E.I., è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall' ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno".

L' operatore, in base alla sua specifica professionalità e competenza e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

F) LOCALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI

La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con la scuola frequentata dall'alunno e potrà anche essere sostituita da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore e approvati dalla competente autorità scolastica.

Per situazioni particolari potranno anche essere previsti, dalla Istituzione scolastica stessa di concerto con il Consorzio e la Commissione Interdisciplinare, interventi presso il domicilio dell'utente.

Il numero degli operatori necessari per l'espletamento del servizio sarà oggetto del progetto presentato durante l'anno scolastico dalle Istituzioni scolastiche.

L'intervento globale è stimato in circa 10.924 ore annue come segue:

- N° 4.099 per interventi con OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS);
- N° 6.825 per interventi con EDUCATORE PROFESSIONALE

Il monte ore per le scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di grado inferiore è calcolato su 31 settimane di servizio (ottobre-maggio) ma può essere ridistribuito su tutto il periodo scolastico in base alle esigenze della scuola, per gli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado è stato calcolato su 34 settimane.

Nell'ambito del monte ore assegnato, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- Partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: Commissione Interdisciplinare, Istituti scolastici, Servizio N.P.I. A.S.L. TO4, Servizi Sociali e Referenti del Consorzio. Detti tavoli avranno un compito di programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica al termine di ogni trimestre;
- Partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe;
- Elaborazione di un piano di lavoro individuale in accordo con l'insegnante di sostegno, con le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- Partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori, previa autorizzazione da parte del Consorzio.
- Svolgimento di un'attività di relazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie, nonché, se necessario, con il competente personale medico dell'A.S.L.TO4, i rapporti con il Consorzio CISSAC;

Si dà atto che il monte ore annuo su citato (riferito all'a.s. 2019/2020) e la quantificazione specifica del numero di ore dirette, si intende comunque presuntivo e, secondo le esigenze del servizio, potrà essere suscettibile di ulteriore aumento o diminuzione. Per gli anni scolastici successivi il monte-ore (dirette e indirette) verrà rideterminato di anno in anno.

Detto calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.).

Le prestazioni saranno svolte di regola dal lunedì al sabato in base agli orari di frequenza di ogni Istituto scolastico.

G) OPERATORI COINVOLTI

Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare un'équipe di figure professionali (educatori professionali e operatori socio-sanitari).

L'operatore addetto al servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili è un operatore con funzioni di assistenza specialistica in adempimento dell'art. 13 comma 3 della L. 104/92, finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap iscritti nelle scuole materne, elementari e medie inferiori, nonché alla effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

Gli Educatori professionali dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19), Diploma di Laurea in educazione professionale - abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale (Classe L/SNT2) o Diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità.

Gli operatori socio-sanitari (OSS) dovranno essere in possesso dell'attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 18.02.2000e della DGR n. 46-5662 del 25.03.2002.

H) COORDINATORE DEL SERVIZIO DI SAACP

La Ditta aggiudicataria è tenuta a designare un coordinatore organizzativo che ha la funzione di interfaccia tra le Istituzioni Scolastiche, la Commissione Interdisciplinare ed i Responsabili del Consorzio. Detta figura deve svolgere le seguenti funzioni:

- garantire il corretto svolgimento del servizio dandone comunicazione scritta tramite relazione semestrale al responsabile di area;
- attivare l'intervento del servizio entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di incarico da parte del responsabile di area, salvo diverse disposizioni;
- fornire, entro il decimo giorno del mese successivo, le schede attestanti il monte ore degli interventi effettuati dagli operatori in favore del singolo utente, indicando il giorno e l'orario della prestazione;
- garantire la qualità del servizio;
- mantenere i rapporti con il Responsabile di Area del Consorzio sull'andamento dei servizi e rispondere a qualsiasi richiesta di variazione progettuale.
- essere sempre reperibile telefonicamente durante l'orario di servizio.
- partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica del servizio.
- provvedere ad eventuali sostituzioni degli operatori solo per gravi e giustificati motivi (la sostituzione non è ammessa nel corso dell'anno scolastico poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche ed è importante che gli alunni instaurino un rapporto solido, di fiducia e continuativo con i propri operatori);
- presentare al responsabile di area, in caso di sostituzioni o variazioni del personale in servizio, tempestiva richiesta motivata, con l'indicazione dei nominativi e i curricula dei nuovi operatori.
- provvedere, in caso di brevi assenze degli operatori, per malattia o motivi personali, alla loro tempestiva sostituzione, già dal primo giorno di assenza, sentito il parere e la conferma di necessità da parte delle scuole, di concerto con il Responsabile di Area del CISSAC;
- stipulare con le istituzioni scolastiche competenti, per il servizio SAACP, un apposito accordo operativo, con il quale saranno disciplinate nel dettaglio gli orari, le tempistiche di svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia, le modalità di registrazione e rendicontazione, i rapporti con il personale docente e con la Dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento e la gestione totale del budget delle ore;
- gestire e supervisionare il personale al fine di assicurare uniformità negli interventi;
- vigilare sulla corretta compilazione della modulistica di rilevazione e di rendicontazione dell'attività svolta e garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività.

Il coordinatore deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di documentata formazione nel settore nonché aver maturato un'esperienza di coordinamento di personale impiegato in

servizi analoghi a quello di cui al presente appalto, debitamente documentata.

In sua assenza, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro operatore con pari requisiti, e i responsabili di Area dovranno essere preventivamente informati del nominativo e della durata del periodo di sostituzione.

I) ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE

Collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico.

Presenza ai momenti di recupero funzionale, collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici siano correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso.

Affianca l'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa, operando solo ove esistano le condizioni per garantire una corretta educazione alimentare ed un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo.

Affianca l'alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, solo ove è possibile attuare, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia.

J) VERIFICA DEL SERVIZIO SAACP

La verifica del Servizio SAACP dovrà contenere elementi quali/quantitativi su:

- contenuti e procedure del Servizio (sulla realizzazione dei P.E.I., sul lavoro di équipe, sulle innovazioni apportate, ecc);
- valutazione generale del Servizio (rispondenza ai bisogni, sinergia con altri enti e istituzioni, attivazione nuove risorse, ecc)